



## La Circolare congiunta Dipartimento Funzione Pubblica e Ministero del Lavoro n° 4 del 18.3.2011 sulle certificazioni di malattia *di Michele Regina*

Si è già avuto modo di affrontare in altro numero di questa rivista l'argomento delle certificazioni di malattia successivamente alla legge 183 del 2010 (c.d. Collegato lavoro).

In quell'occasione si ebbe modo di evidenziare qualche perplessità in merito all'applicazione della certificazione telematica delle malattie in seguito all'art. 25 della citata legge<sup>1</sup>, applicando *improvvisamente* (ed anche in modo retroattivo) la normativa prevista per i pubblici anche nel settore privato e quindi, richiamando per tale settore il testo unico per il pubblico impiego<sup>2</sup>.

Forse in relazione alle perplessità espresse da più parti e per qualche problema operativo di non scarso rilievo i due Ministeri della Funzione Pubblica e del Lavoro hanno diramato a firma dei rispettivi Ministri la Circolare congiunta n° 4 in data 18 marzo u.s..

Tale Circolare, cercando di sgomberare le perplessità emerse nel corso delle settimane successive alla promulgazione del Collegato, cerca di fare chiarezza.

In buona sostanza la Circolare afferma che la certificazione medica dovrà essere solo telematica.

Pertanto il medico della asl o quello convenzionato con il SSN sono tenuti, salvo giustificato motivo, a trasmettere telematicamente la certificazione all'INPS. L'omissione, non supportata da giustificato motivo, comporta sanzioni per il medico fino al licenziamento dalla struttura pubblica ovvero la perdita della convenzione.

Per quanto sopra, il documento di prassi in commento asserisce che il lavoratore non è più tenuto a trasmettere la certificazione di malattia a □ raccomandata entro due giorni dal rilascio all'INPS e al datore (anche privato).

Tale normativa - per il settore privato - si ricorda è (*era*) stabilita da L. 33/1980, L.311/2004, DM 26 febbraio 2010. Invero quest'ultimo DM evidenziava che solo ove vi era un'opzione da parte del datore per la ricezione telematica della certificazione (come disciplinato da normativa di prassi nel corso del 2010 dell'INPS) non era prescritto l'invio per r/rr da parte del lavoratore.

Ma così non è più secondo la Circolare n°4. Più precisamente per i datori di lavoro privati sarà previsto un periodo transitorio di tre mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della circolare durante il quale gli stessi privati datori potranno richiedere la certificazione cartacea secondo le modalità previste dalla normativa citata infra. Decorso tale periodo, pertanto dal 17.6.2011, la certificazione sarà solo telematica e non vi sarà obbligo per i lavoratori dell'invio per r/rr della certificazione in quanto i datori la riceveranno dall'INPS direttamente o indirettamente ed anche mediante intermediari.

E' di tutta evidenza - a parere di chi scrive - che la Circolare nasce da una parte con l'obiettivo di rafforzare un iter introdotto dalla riforma Brunetta sul controllo dell'assenteismo nel pubblico impiego mediante un sistema spinto di telematizzazione, e dall'altro di fugare perplessità che nascono dalle smagliature normative sull'argomento in relazione al comparto privato.

La Circolare pur nell'intento chiarificatore, che comunque fornisce indicazioni da rispettare a regime, non affronta minimamente tutte le problematiche correlate alle diverse disposizioni contrattuali collettive private. Infatti, pur ribadendo che il lavoratore deve informare tempestivamente il datore di lavoro privato sull'assenza per malattia, non menziona tale problematica contrattuale. Basti pensare che ancora oggi ci sono CCNL che prescrivono tra gli obblighi contrattuali a carico dei lavoratori l'invio della certificazione al proprio datore in caso di malattia (così il CCNL Commercio, Metalmeccanici industria, Chimica industria, e tanti altri).

Questo sarà un problema che le parti sociali dovranno affrontare a breve al fine di evitare il nascere di inutili contenziosi.

Altra questione è costituita dall'effettivo processo di telematizzazione dei medici, dei datori e degli stessi lavoratori nel rispetto delle note di prassi dell'INPS 60 e 164 del 2010.

## Note

**1** Art. 25 L.183 /2010

(Certificati di malattia)

*1. Al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 1° gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si applicano le disposizioni di cui all'[art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#).*

**2** Art. 55 septies Dlgs 165/2001

(Controlli sulle assenze)

*1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.*

*2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'[articolo 50, comma 5-bis](#),*

*del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all'amministrazione interessata.*

*3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono le attività di cui al comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi.*

*5. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.*

*6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché il dirigente eventualmente preposto all'amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3.*